

LA PROPOSTA DI LEGGE N° 1456

Art. 1 - Sono soggetti alle norme delle presente legge i veicoli a motore di cui al primo comma, lettera f) ed l) dell'articolo 26 del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D. P. R. il 15 giugno 1959 n° 393 modificato dal terzo comma delle leggi 10/2/1982 n° 38 definiti "autocaravan".

Art. 2 - 1) Ai fini dell'applicazione dell'ordinanza e degli altri provvedimenti emanati dagli Enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio ai sensi degli articoli 3 e 4 del Testo unico sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1 e della legge 10/2/1982 n° 38, le autocaravan sono considerate come ogni altro autoveicolo.

2) La sosta dell'autocaravan, dove consentito, sulla viabilità pubblica non può essere considerata manifestazione di campeggio, attendamento e simili se il veicolo non è collegato col suolo - salvo le ruote -, non emetta deflussi propri - salvo quelli del propulsore meccanico - e non sia occupata comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo.

Art. 3 - 1) La regolamentazione prevista dal Testo Unico sulla circolazione stradale in generale per gli autoveicoli, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio è estesa anche alle autocaravan.

2) Nelle aree urbane, il Comune, in aggiunta ai poteri previsti dai successivi articoli 8 e 9, può stabilire particolari limitazioni per motivi di protezione dell'ambiente, esclusivamente all'interno dei centri storici per dare attuazione alle vigenti disposizioni in materia.

3) Nell'ipotesi del comma 2° il Comune deve riservare alle autocaravan aree di sosta supplementari in misura non inferiore al 10% della superficie globalmente destinata al parcheggio distribuita in modo uniforme tra tutte le aree destinate a parcheggio non oggetto della limitazione di cui al comma precedente.

Art. 4 - 1) Le caratteristiche tecniche delle autocaravan debbono essere conformi alle prescrizioni dettate in materia degli Articoli 2 e seguenti della legge 20/2/82 n° 38, e a quelle che il Ministro dei Trasporti stabi-



On. Franco Fausti

rà in applicazione della presente Legge.

2) Tra tali caratteristiche assumono particolare rilievo quelle relative agli impianti tecnici propri delle autocaravan.

Art. 5 - 1) Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa col Ministro del Turismo e dello Spettacolo, determina con propri decreti i criteri per la realizzazione di impianti per i servizi igienico-sanitari atti ad accogliere gli effluenti delle autocaravan, da installarsi sulle strade e autostrade, nelle aree di sosta pubbliche e private, se usate a servizio delle autocaravan, e nei campeggi. È obbligatoria la realizzazione di tali impianti nelle aree di servizio stradali e autostradali dotate di attrezzature ricettive o commerciali, ovvero di officina di assistenza meccanica.

2) Ogni impianto deve essere indicato da un apposito simbolo che assumerà valore ufficiale.

3) Il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Sanità e dell'Ambiente, fissa, con propri decreti le caratteristiche dei liquidi e delle materie chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici fatti defluire negli scarichi dei servizi previsti dal comma 1°.

4) È vietato lo scarico delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti di cui al primo comma ove realizzati, salvo accordo col proprietario del fondo.

5) I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa applicata dal Prefetto, del pagamento di una somma da un minimo di L. 50.000 a un massimo di L. 1.000.000.

Art. 6 - 1) I campeggi e le aree di sosta pubbliche e private debbono essere dotate di punti di scarico, secondo le norme del precedente articolo. Il relativo servizio deve essere fornito anche se l'autocaravan non sosta nello stesso campeggio. Le tariffe del servizio vengono fissate d'intesa con le Regioni, dal Comitato Provinciale Prezzi.

2) È fatto obbligo ai proprietari e/o gestori di campeggio ed ai proprietari delle apposite aree di sosta pubbliche e private di cui al precedente art. 5 di fornire il servizio di scarico entro 18 mesi dalla emanazione dei decreti previsti dall'art. 5 comma 1.

Art. 7 - 1) Trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli precedenti, per quanto riguarda gli effluenti luridi, si applicano anche agli altri veicoli circolanti su strada dotati di W.C. interno.

Art. 8 - 1) Ad eccezione della permanenza nei campeggi e nelle aree rispettive organizzate, la sosta delle autocaravan, al di fuori della viabilità, può essere limitata:

a) nei centri urbani: conformemente alle norme previste per gli autoveicoli.

b) fuori dai centri urbani; nelle zone pubbliche previste dalle autorità competenti a 48 ore, similmente agli altri autoveicoli.

c) nelle aree demaniali marittime, fluviali o lacunari, a 72 ore, similmente agli altri autoveicoli.

2) Inoltre i Comuni possono deliberare, con i criteri di cui all'art. 4 del Testo Unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente art. 1, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

3) Il Prefetto, il Comandante Militare o delle Capitanerie di porto, possono per motivi di sicurezza, di pubblico interesse o di difesa nazionale, applicare, se al di fuori della viabilità, misure più ristrette agli autoveicoli.

Art. 9 - 1) Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 8, l'Ente locale, limitatamente ai parcheggi a pagamento, fissa la tariffa per le autocaravan con la maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa cui sono assoggettate le autovetture nei parcheggi della zona.